

ACI
II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Viste le comunicazioni con cui i Commissari Sportivi della Sesta salita del monte Erice storica, svoltasi lo scorso settembre, hanno reso edotto questo giudice, ai sensi degli artt. art. 127 e 128 RSN:

- di avere escluso dalla manifestazione il licenziato Giametta Giuseppe (licenza n. 450567, passaporto tecnico n. 7462), perché la sua vettura era risultata tecnicamente non conforme, dato che l'ala posteriore da terra era risultata di mm. 990 anziché dei mm. 850 prescritti; il che aveva costituito un vantaggio prestazionale anche se non intenzionale, che faceva rientrare la situazione tra quelle previste dalla categoria B dell'art. 128;

- di avere escluso dalla manifestazione il licenziato Salpietro Matteo (lic. n. 372161, passaporto tecnico n. 6544) perché la sua vettura era risultata tecnicamente non conforme, dal momento che il paraurti anteriore, le pinze dei freni e la cilindrata non corrispondevano a quanto indicato nella fiche, il che faceva rientrare la situazione tra quelle previste dalla categoria C dell'art. 128;

Vista la consequenziale richiesta dei CC.SS: di applicare ai due concorrenti esclusi la sanzione della sospensione dei rispettivi passaporti tecnici;

Viste le giustificazioni presentate dai due licenziati;

Considerato che il Giametta ha fruito, sia pure involontariamente, di un indebito vantaggio prestazionale, attestato dai commissari tecnici; e che quindi la situazione del licenziato rientri nella categoria prevista dalla citata categoria B;

Considerato che non possono condividersi le giustificazioni del Salpietro, che ha fatto presente: che il paraurti utilizzato era conforme non al passaporto tecnico ma ad una successiva variante della fiche; che le pinze dei freni indicate nella fiche non erano più prodotte dalla AP Racing, ed erano state sostituite dallo stesso costruttore con quelle utilizzate in gara dal licenziato; e che la non conformità della cilindrata era stata frutto di un errore del licenziato, che aveva indicato nel passaporto tecnico la cilindrata 1294 anziché la cilindrata 1360, accertata in sede di controllo. Infatti è onere del concorrente che il passaporto tecnico della sua vettura corrisponda – quanto meno nei suoi elementi essenziali – alla vettura da utilizzare in gara; sicché non è consentito che adeguamenti tecnici del passaporto successivi ad una manifestazione possano retroattivamente sanare le eventuali non conformità tecniche rilevate in tale manifestazione; altrimenti il passaporto tecnico perderebbe la sua ragione d'essere;

Ritenuto però che il comportamento del Salpietro dimostri che l'operato del licenziato non sia stato scientemente preordinato a fruire di vantaggi prestazionali ma sia stato frutto di una carenza di cognizioni tecniche regolamentari; e pertanto rientri nella categoria B;

Preso atto che i suddetti licenziati sono stati esclusi dalla manifestazione dai Commissari Sportivi;

Applica

Ai licenziati Giametta Giuseppe e Salpietro Matteo la sanzione della sospensione dei rispettivi passaporti tecnici per una settimana, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22 RGS3
Roma, 15 ottobre 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale
Salvatore Giacchetti

Il Segretario
Francesco pantano